

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

CARTELLA ESATTORIALE RITENUTE ALLA FONTE ANNO 1991

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE

Con deliberazione n. 62 del 21 marzo 1997 si e' deciso di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso il ruolo del Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari e la conseguente cartella esattoriale, entrambi emessi a seguito della liquidazione della dichiarazione modello 770/92, presentata dall'A.M.A.T., in qualita' di sostituto di imposta, per le ritenute fiscali operate nell'anno 1991;

Con la stessa deliberazione si e' affidato al f.f. dirigente amministrativo, dott. Pietro Carallo il mandato per la predisposizione del ricorso e della contestuale istanza di sospensione del pagamento della cartella stessa, autorizzando, nel contempo, gli uffici al pagamento della cartella esattoriale nel caso di mancata concessione della richiesta sospensione da parte del Centro di Servizio entro la scadenza per il pagamento della cartella esattoriale (18 aprile 1997);

Con la successiva deliberazione n. 81 del 15 aprile 1997, dopo aver preso atto della avvenuta presentazione, da parte del sopra citato funzionario, tanto del ricorso quanto dell'istanza di sospensione, si e' deciso di accedere alla sanatoria dei tardivi versamenti di imposte introdotta dai commi 209 e 210 dell'art. 3 della legge 662/96, pur non essendo certa la applicabilita' della stessa sanatoria ai tardivi versamenti di ritenute alla fonte;

Con la stessa deliberazione si e' autorizzata la presentazione della istanza di sanatoria e, nel contempo, il pagamento della somma prevista per estinguere, secondo le modalita' di maggior favore introdotte dalla sanatoria, l'intero debito tributario, somma pari a lire 159.328.910;

Successivamente, la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Direzione Centrale Riscossione - 15/04/1997 ha definitivamente chiarito che la sanatoria in questione non e' applicabile alle ritenute operate dal sostituto di imposta, ma solo alle imposte versate per autotassazione, e pertanto, poiche' il Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari non ha concesso la sospensione, andrebbe versata la differenza tra l'importo della cartella esattoriale, pari a lire 464.602.560, e la somma gia' versata;

Considerato poi che il Centro di Servizio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha emesso in data 3 giugno 1997 un provvedimento di sgravio per l'importo di 29.832.000, restando tuttora pendente il contenzioso per la parte restante dell'importo portato dalla cartella esattoriale, occorre, al fine di evitare l'addebito di interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria, provvedere al pagamento della restante parte della cartella esattoriale, pari all'importo originario (lire 464.602.560) decurtato della somma oggetto di sgravio (lire 29.832.000) e dell'importo gia' pagato (lire 159.328.910), per un residuo ammontare di lire 275.441.650;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

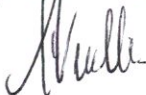
- Udito il direttore generale e ritenuta condivisibile la proposta di versare il saldo della cartella esattoriale, al fine di evitare il pagamento di ulteriori interessi;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- Visto il D.P.R. 902/86, in quanto applicabile;
- Con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimente

DELIBERA

- di prendere atto del provvedimento di sgravio gia' emesso dal Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari e della pendenza del contenzioso per la restante parte della pretesa erariale;
- di autorizzare gli uffici al pagamento in favore della SOGET S.p.A. - Concessionario di Taranto del Servizio Centrale di riscossione della somma di lire 275.441.650, corrispondente alla parte residua dell'originario importo di lire 464.602.560 della cartella esattoriale, decurtata della somma che ha gia' formato oggetto di provvedimento di sgravio da parte del Centro di Servizio, pari lire 29.832.000, oltre che dell'importo gia' pagato, ammontante a lire 159.328.910.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 GIU. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M. M.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 03/luglio/1997

Prot. n° : Dir/ 1621/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 giugno 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 -
149 - 150 - 151.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Handwritten signature and date:
3/7/97

Handwritten signature of Ing. Francesco Lucibello

A.M.A.T. - TARANTO

PROL. Arrivo n° 7622

26 GIU. 1997

Dirigente Ammin.vº F.F.

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

Corrispondenza interna prot. n° _____

Egr.
DIRETTORE GENERALE
S E D E

Il Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha emesso in data 3 giugno 1997 un provvedimento di sgravio per l'importo di 29.832.000, restando tuttora pendente il contenzioso per la parte restante dell'importo portato dalla cartella esattoriale; pertanto, poiché il Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Bari non ha concesso la sospensione, e preso atto della non applicabilità della sanatoria, occorre, al fine di evitare l'addebito di interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria, provvedere al pagamento della restante parte della cartella esattoriale, pari all'importo originario (lire 464.602.560) decurtato della somma oggetto di sgravio (lire 29.832.000) e dell'importo già pagato (lire 159.328.910), per un residuo ammontare di lire 275.441.650;

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Settore Amministrativo

Resta ovviamente pendente il contenzioso tributario relativamente alla parte della somma portata in cartella esattoriale che non ha formato oggetto di provvedimento di sgravio da parte del Centro di Servizio.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO F.F.

(Dott. Pietro Carallo)



I SOSTITUTI D'IMPOSTA NON POSSONO REGOLARIZZARE GLI OMESSI VERSAMENTI

I sostituti d'imposta non possono avvalersi della sanatoria degli omessi versamenti, ai sensi dell'art. 3, commi da 204 a 208 della legge n. 662/1996; è quanto emerge da una nuova circolare del Ministero delle finanze, nella quale sono riportati anche ulteriori chiarimenti in merito a questa regolarizzazione. In particolare, è confermata la possibilità di applicare la sanatoria sia ai ritardati versamenti (in questa ipotesi, il contribuente procederà al versamento della sola soprattassa, utilizzando gli appositi codici-tributo), sia alle ipotesi di cartelle di pagamento con scadenza febbraio e aprile 1997 ovvero notificate fino al 31 dicembre 1996, purché il pagamento avvenga entro la scadenza della rata.

Dipartimento entrate - Direzione centrale riscossione, Div. III - C.M. 15 aprile 1997, n. 110/E/II/3/2472

Con circolare n. 43/E del 17 febbraio 1997 (1) sono state impartite istruzioni sulla regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA, disciplinata dai commi da 204 a 208 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (2).

Poiché da più parti sono giunte richieste di chiarimenti in merito a taluni punti, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1) la possibilità, prevista dai commi 209 e 210, di definire in maniera agevolata i ritardati o i mancati versamenti delle imposte sui redditi riguarda, dal punto di vista soggettivo, unicamente i contribuenti tenuti al pagamento delle imposte «in proprio», esclusa, quindi, la possibilità che gli stessi possano avvalersi della sanatoria quando agiscono in qualità di sostituti d'imposta. Questa è, infatti, l'unica interpretazione consentita dal tenore letterale della norma che fa riferimento ai «contribuenti» senza menzionare i sostituti d'imposta. Tale interpretazione, peraltro, trova conferma anche sotto il profilo sistematico nella circostanza che una precedente norma agevolativa dettata in tema di omessi, carenti o ritardati versamenti - vale a dire l'art. 62-bis della legge 31 dicembre 1991, n. 413 - faceva testuale riferimento «ai contribuenti e ai sostituti d'imposta».

2) il contribuente che intende regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte sui redditi è, comunque, tenuto ad effettuare i pagamenti utilizzando i codici tributo 4209, 3209, 2209, 1209, 1211 e 8893, all'uopo istituiti con il decreto ministeriale 5 febbraio 1997 (3). È evidente che, dal momento che la regolarizzazione

è possibile anche in ipotesi di ritardato versamento dell'imposta o dell'acconto d'imposta, il contribuente potrà procedere alla sanatoria versando soltanto la soprattassa e utilizzando i codici-tributo già menzionati. In caso di sanatoria IVA, i codici-tributo da utilizzare sono 6366 e 6500. I concessionari della riscossione, e le banche per la sanatoria IVA, devono accettare tali versamenti anche se di importo inferiore alla commissione minima loro spettante, purché il pagamento sia pari almeno a lire 2.000 per ogni codice di versamento; 3) il comma 210 condiziona l'efficacia della sanatoria al pagamento del dovuto entro il termine di scadenza della rata. Invero, benché la norma si riferisca espressamente all'ipotesi di cartelle notificate dal 1° gennaio 1997, non può dubitarsi che la stessa vada considerata alla stregua di regola di carattere generale. Ne discende che anche per le cartelle di pagamento con scadenza febbraio o aprile 1997 notificate fino al 31 dicembre 1996, il contribuente, per usufruire della sanatoria, dovrà effettuare il versamento entro la scadenza della rata. Inoltre, qualora una cartella di pagamento, con scadenza antecedente al 30 settembre 1997, venga notificata tardivamente e il termine per versare sia conseguentemente ancora pendente alla stessa data del 30 settembre 1997, il contribuente avrà la possibilità di eseguire il pagamento entro il sessantesimo giorno successivo alla notifica; 4) poiché la *ratio* della norma in esame è quella di consentire di aderire alla sanatoria ai soggetti iscrit-

Note:

- (1) In Corr. Trib. n. 10/1997, pag. 761.
- (2) In Corr. Trib. n. 3/1997, pag. 168.
- (3) In Corr. Trib. n. 10/1997, pag. 734.

ti a ruolo che non siano incorsi in mora, l'agevolazione di cui al comma 210 riguarda anche le iscrizioni che al 1° gennaio 1997 fossero oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione, sempre che tale sospensione fosse stata disposta prima della scadenza dell'unica rata del ruolo e che non si fossero verificate soluzioni di continuità nelle eventuali proroghe dell'originario provvedimento cautelare;

5) per gli acconti dovuti fino al mese di novembre del 1991 la soprattassa per ritardato versamento di imposte dirette non versate in acconto ma corrisposte in sede di dichiarazione era pari al 15 per cento dell'imposta. Pertanto, in questi casi la soprattassa del 17,5 per cento (il 35 per cento ridotto alla metà, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 209), da pagare a seguito della regolarizzazione, risulta più elevata della sanzione iscritta a ruolo. Ne consegue che il concessionario dovrà imputare sul carico degli interessi iscritti a ruolo la parte della soprattassa dovuta ex comma 209 citato che eccede l'importo della sanzione indicato nella cartella, effettuando il riversamento sul pertinente capitolo/articolo;

6) la soprattassa prevista al primo periodo del comma

209 assorbe quella dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti e va ridotta alla metà se il versamento dell'imposta è avvenuto in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

Conseguentemente, la stessa soprattassa va calcolata sull'intera somma non versata per ciascuna annualità, ovvero sull'intera somma versata in ritardo (nell'ipotesi in cui gli acconti, non versati alle singole scadenze, sono stati versati in sede di presentazione della dichiarazione annuale). Il medesimo meccanismo va applicato anche quando l'Ufficio ha già provveduto all'iscrizione a ruolo della soprattassa;

7) tenuto conto della necessità di interpretare sistematicamente le norme contenute nei commi 206 e 208, si ritiene che le disposizioni di cui allo stesso comma 208 trovino applicazione per le cartelle, notificate o ancora da notificare, il cui termine di pagamento non sia scaduto alla data del 1° gennaio 1997 soltanto a condizione che il contribuente non abbia inutilmente lasciato trascorrere il termine di cui al precedente comma 206 per sanare le infrazioni contestate con avviso di pagamento o con l'avviso di cui all'art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo introdotto dall'art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. n. 323/1996.

CAMERA ARBITRALE DELLA CAMPANIA

Notaio Franco Pasqualino - Dott. Nicola Galati - Dott. Nicola Musto
Notaio Claudio Cusani - Ingegnere Michele Ronza - Dott. Attilio Scotti
Ragioniere Antonio D'Addio - Ragioniere Mario Del Prete

II UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Facoltà di Economia aziendale - Capua

«L'ARBITRATO NEL NUOVO PROCESSO CIVILE»

Capua - 17 maggio 1997

Il convegno è organizzato con il patrocinio di:

II Università degli studi di Napoli - Facoltà di Economia aziendale Capua - *Presidente Manlio Ingrassio*

Ordine Dottori Commercialisti di Caserta - *Presidente Domenico Ciamarella*

Ordine degli Ingegneri di Caserta - *Presidente Ferdinando Luminoso*

Ordine dei Notai di S. Maria Capua Vetere - *Presidente Alessandro De Donato*

Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere - *Presidente Elio Sticco*

Relatori:

Andrea Pisani Massa Mormile
*Presidente Camera Arbitrale
e ordinario di diritto commerciale
II Università degli studi
di Napoli
Facoltà Economia aziendale
Capua*

Alfredo Biondi
*Vice presidente Camera
dei deputati*

Orazio Abbamonte
*Ordinario di diritto amministrativo
II Università degli studi di Napoli
Federico II
Facoltà di Giurisprudenza*

Raffaele Motti
Presidente Tribunale di Nola

Achille Coppola
*Presidente Ordine Dottori
commercialisti di Napoli*

Ennio De Rosa
Notaio di Aversa

Domenico Mazzocca
*Presidente Tribunale
di S. Maria Capua Vetere*

Francesco Serao
*Vice Presidente
Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti*

Segreteria Organizzativa

Dott.ssa Remigia Luana Cavazzuti - Centro convegni Via Roma, 19 - Telefono e fax: 0823/325400

MINISTERO DELLE FINANZE CENTRO DI
SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI BARI

" A M A T "
VIA BATTISTI 657
TARANTO

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6972
del	11 GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

OGGETTO: AVVISO DI SGRAVIO

CODICE FISCALE :
N. CONTRIBUENTE :

SI AVVERTE LA S.V. CHE A SUO NOME E' STATO TRASMESSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI TARANTO ORDINE DI SGRAVIO DI QUOTE INDEBITE DELLE IMPOSTE DIRETTE. QUALORA LA S.V. ABBIA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI SOTTO ELENCATI, GLI STESSI VERRANNO RIMBORSATI O COMPENSATI CON ALTRI TRIBUTI ISCRITTI A SUO CARICO.
PER IL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE LA S.V. E' PREGATA DI PRESENTARSI ALLO SPORTELLLO DEL CONCESSIONARIO POSSIBILMENTE ENTRO 60 GIORNI E COMUNQUE NON OLTRE 90 GIORNI.

DATI RELATIVI ALLO SGRAVIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TRIBUTO	A.I.	N. ELENCO	N. SGRAVIO	IMPORTO SGRAVIO
IRPEF	91	116	1	29.832.000

BARI,

- 3 GIU. 1997

P. IL DIRIGENTE AMMINIVO TITOLARE
(Dr. Carlo ANASTASIA)
IL CAPO REDATTO
CONTENZIOSO E RISCOSSIONE
(Dr. Pasquale POLINI)